## Art. 16.

(Aree di particolare interesse geologico e singolarita' geologiche)

- 1. La Regione tutela gli ambiti caratterizzati da aree di particolare interesse geologico e da singolarita' geologiche indicati nella carta n. 11.
- 2. Ai fini della tutela di cui al comma 1 è istituito il catasto regionale delle singolarità geologiche.
- 3. La Giunta regionale, anche su proposta delle Province e dei Comuni, e comunque sentiti gli stessi, provvede periodicamente all'aggiornamento del catasto regionale sulla base dei seguenti elementi: significativita' scientifica, rarita', valore costitutivo nel contesto paesaggistico-ambientale regionale.
- 4. I beni censiti rivestono interesse pubblico e la loro rimozione o modificazione e' consentita, esclusivamente a fini scientifici o didattici, previa autorizzazione del Comune competente per territorio, che ne da' contemporanea comunicazione alla Giunta regionale per la vigilanza e la registrazione nel catasto di cui al comma 2.
- 5. La Giunta regionale promuove altresi' la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico-ambientale regionale.
- 6. Il PTCP, sulla base del catasto regionale e degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale, disciplina gli interventi di trasformazione territoriale compatibili con gli obiettivi di conservazione e tutela dei siti e definisce le norme per mantenere l'assetto geomorfologico ed idrogeologico d'insieme. Il PRG delimita in termini fondiari gli ambiti delle singolarita' geologiche relativi al censimento.
- 7. Negli ambiti individuati dal PRG e' comunque vietato:
  - a) realizzare discariche e depositi di rifiuti;
  - b) realizzare impianti arboreo-arbustivi finalizzati al rimboschimento o ad attivita' agricole che possano recare pregiudizio o nascondere le emergenze geologiche puntuali o diffuse;
  - c) effettuare captazioni, derivazioni o alterazioni del regime idrico delle acque superficiali e sotterranee, qualora compromettano il bene censito;
  - d) realizzare infrastrutture che possano arrecare pregiudizio ai beni censiti, salvo quelle previste al comma 1, lett. h), i) ed l), dell'art. 5 legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;
  - e) realizzare opere che possano produrre alterazioni, degrado e distruzione dei beni e dei siti medesimi, con esclusione di quelle inerenti esigenze di pubblica incolumita' o necessarie a favorire la tutela e la valorizzazione dell'emergenza geologica oggetto di censimento.